

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da tempo è in atto una pesante controversia tra *Ford Italia* ed una parte preponderante della rete di concessionari operanti sull'intero territorio nazionale;

la rilevanza economica e le conseguenze sociali di tale conflitto hanno già indotto parlamentari a presentare specifici atti di sindacato ispettivi;

peraltro, al di là delle ragioni e dei torti sui quali le parti attendono le giudiziali pronunce, sta emergendo altra questione circa la quale è necessario un chiarimento;

taluni concessionari lamentano che *F.C.E. Bank Plc*, già *Ford Credit Europe Plc*, avrebbero segnalato il nominativo dei titolari della rete di vendita al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi della Banca d'Italia con l'indicazione dell'esposizione debitoria, in violazione della legislazione relativa alla cessione del credito di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

secondo la tesi dei concessionari, ovviamente contrastata da *Ford Italia*, il soggetto da segnalare alla centrale rischi della Banca d'Italia non deve essere il concessionario ma la *Ford Italia*, perché a *Ford Italia* e non ai concessionari *F.C.E. Bank Plc* anticipa il denaro, divenendo cessionaria di tutti i crediti assumendone quindi i correlativi rischi;

in altre parole, tale situazione posta in essere fra casa madre e la propria finanziaria, compromette gravemente ed irreparabilmente la possibilità, per i concessionari, di accedere al credito bancario, atteso che il loro nome figura — senza che se ne comprenda la ragione — nella centrale rischi della Banca d'Italia;

la conseguenza più evidente è quella della pratica impossibilità, per le aziende concessionarie, di stare sul mercato, con intuibile esito negativo della loro attività;

è dunque urgente determinare le condizioni per un chiarimento fra le parti per evitare chiusure di attività, fallimenti e serissimi problemi occupazionali —:

se, in applicazione del decreto legislativo n. 385 del 1993, non si intenda adottare iniziative regolamentari volte a prevedere che il nominativo da segnalare alla centrale rischi della Banca d'Italia sia il concessionario o la casa madre cedente i crediti. (4-04665)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

BATTAGLIA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in seguito all'approvazione del decreto-legge n. 107 del 10 giugno 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 175 del 2002, il Ministro della giustizia ha « sospeso » i processi elettorali in corso presso taluni Ordini professionali, ivi compreso l'Ordine degli ingegneri di Roma;

l'Ordine degli ingegneri di Roma era nella fase conclusiva di ballottaggio, con il primo turno e relativo spoglio già espletato e quindi con una precisa volontà all'elettorato espressa;

la Camera, nella seduta n. 183 del successivo 24 luglio 2002, ha preso coscienza del grave problema ed ha votato all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il Governo ad assumere le iniziative necessarie per procedere alla conclusione del ballottaggio e l'elezione del nuovo Consiglio;

le sollecitazioni rivolte al Ministero della giustizia, organo di controllo degli Ordini, per vedere finalmente riconosciuto un diritto fondamentale, qual'è l'espressione di voto, sono a tutt'oggi risultate vane;

l'Ordine degli ingegneri di Roma è l'organizzazione professionale più grande

in Europa e l'immagine che si sta offrendo non è certo quella di un avanzato paese europeo —:

quali iniziative urgenti il Ministro intenda assumere affinché tale situazione venga sanata e l'Ordine professionale degli ingegneri di Roma possa eleggere finalmente il proprio Consiglio. (4-04648)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il *Sole 24 Ore* del 25 ottobre 2002 ha pubblicato i dati del ministero della giustizia sui processi civili per il 2001;

dai dati delle varie sedi giudiziarie è possibile apprendere che il *record* di lentezza spetta alla Calabria e più precisamente alla sede di Palmi (Reggio Calabria);

proprio presso la procura di Palmi occorrono mediamente ben 1.932 giorni per ottenere una sentenza civile di fronte al tribunale;

più volte l'interrogante ha ribadito la necessità di un adeguata indagine ispettiva che andrebbe attuata in tutti gli uffici giudiziari della Calabria —:

quali siano gli intendimenti del Ministro affinché sia eliminato questo *record* vantato da una regione, quale la Calabria, che forse, più di ogni altra, necessita di una « sana » giustizia. (4-04654)

TAORMINA, ORSINI, CARLUCCI, GARAGNANI, SANTULLI e LECCISI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 dispone che il consiglio nazionale di ogni categoria professionale, sovraneamente, quanto inammissibilmente, con potestà hegeliana « determina annualmente il contributo dovuto dagli iscritti nell'albo »;

peraltro l'articolo 23 della Costituzione riserva alla legge l'imponibilità di prestazioni patrimoniali, ma — come è

pacifico in dottrina e come ha ribadito la giurisprudenza (tra le altre: Corte costituzionale sentenza n. 88 del 1986) — affinché la riserva di legge sia pienamente efficace, è necessario (come già sommariamente accennato) che la legge contenga tutti gli elementi necessari all'individuazione e all'applicazione del tributo o contributo: in particolare la legge deve indicare — tra l'altro — gli importi esigibili o, almeno, gli importi massimi pretendibili o — quantomeno — i principi per la determinazione oggettiva delle aliquote da applicarsi, oppure l'aliquota massima consentita; in pratica la legge deve individuare tutti gli elementi essenziali, affinché non vi sia la possibilità di arbitrii da parte dell'ente impositore;

in mancanza di una predeterminazione legale, oggettiva dell'importo, occorrerebbe almeno una determinazione negoziale, assembleare di approvazione preventiva da parte degli onerandi, come nell'assemblea annuale di ogni ordine territoriale, dei costi e della diversa contribuzione eventualmente, tra diverse categorie di contribuenti, come nel caso della pretesa del consiglio nazionale forense (C.N.F.) a carico sia degli iscritti nell'albo tenuto da tale ente, sia — in misura diversa — degli avvocati non iscritti in tale albo;

il detto consiglio nazionale forense (C.N.F.), senza rendere noto preventivamente ai propri contribuenti il proprio bilancio sul quale basare la previsione e poi il consuntivo delle spese necessarie al proprio funzionamento e così senza che i contribuenti cassazionisti, approvino un tale bilancio, pretende potestativamente, sovraneamente (e così incostituzionalmente) il contributo annuo di 51,6 euro da esso stesso Consiglio nazionale forense unilateralmente determinato a carico di circa 30.000 avvocati iscritti nel predetto albo dei cassazionisti tenuto dallo stesso C.N.F.;

la pretesa di pagamento è stata così finora basata su una disposizione superata dall'entrata in vigore della Costituzione, appunto nel menzionato articolo 14, se-

condo comma del detto decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, mentre la Costituzione impone il principio della riserva di legalità nell'imposizione di tributi o contributi, con indispensabile predeterminazione di importi o aliquote massime, elementi che la detta disposizione non prevede. Il Consiglio nazionale forense, per di più pretende anche un contributo annuale di 25,83 euro (anche esso da sé, solitariamente, potestativamente determinato) dai circa 110.000 iscritti negli albi degli avvocati formati e custoditi dai Consigli degli ordini (territoriali) degli avvocati, non anche iscritti nell'albo dei cassazionisti da esso Consiglio nazionale tenuto;

lo stesso Consiglio nazionale forense, pur pretendendo i contributi annuali a carico degli avvocati cassazionisti e perfino dei non cassazionisti, si è sempre ben guardato dal perseguire con riscossione coattiva i tanti avvocati — cassazionisti e non — di fori cronicamente « morosi » (come quello di Velletri ed altri anche di maggiori dimensioni) sull'ingiusta gabella, limitandosi — dove ha potuto — ad accettare dai Consigli dei relativi ordini importi protestativamente assai ridotti a saldo e stralcio (Napoli, Locri, ed altri), evidentemente non osando affrontare il problema dell'incostituzionalità della pretesa, ma così ingiustamente favorendo gli appartenenti a tali ultimi ordini, e — ancor più — ironicamente morosi, a tutto danno degli iscritti negli albi tenuti da consigli degli ordini non consapevoli del problema, i quali hanno così per anni ripianato le carenze contributive altrui;

preso infine atto di tale situazione il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma (che è il più importante in Europa) che finora acriticamente aveva provveduto (pur senza alcun obbligo legale) a raccogliere tra i propri iscritti il contributo preteso dal Consiglio nazionale forense, ha deciso di non farsi grazioso strumento della illegittima e comunque incostituzionale (ed antistorica pretesa del Consiglio nazionale forense), ripugnando una esazione del contributo ingiusto, a carico

degli avvocati romani sotto gravissima minaccia della sospensione dall'esercizio professionale per morosità, rinunciando a raccogliere il contributo per il C.N.F. dagli avvocati romani non cassazionisti, non iscritti nell'albo tenuto dal detto Consiglio nazionale;

dopo eloquentemente lunga inerzia (certamente dovuta alla insicurezza per la insostenibilità giuridica della pretesa) nel mese di agosto 2002 l'allora presidente del C.N.F. ha scritto individualmente agli avvocati non cassazionisti romani, invitandoli al pagamento di 25,83 euro tentando ingiustamente così di debellare la più autorevole (e unica apertamente e motivatamente dichiarata) sentenza di un Consiglio a raccogliere il contributo ridetto, onde tentare esso C.N.F. di evitare la diffusione della argomentata consapevolezza della non debenza, ponendo vessatoriamente ciascun avvocato romano non cassazionista nella penosa condizione di dover pagare i 25,83 euro, per non affrontare l'alternativa di un più costoso giudizio per contestare l'ingiusta pretesa —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare con la massima urgenza per finanziare il Consiglio nazionale forense con soluzioni e metodi costituzionalmente legittimi, affinché si ponga fine alla persecuzione iniziata nei confronti dei circa 12.000 avvocati non cassazionisti. (4-04664)

\* \* \*

#### INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

RIZZI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il problema degli allagamenti provocati da esondazioni, in grado di provocare notevoli danni ad esercizi commerciali, abitazioni e viabilità, è di preoccupante attualità;